

Codice A1604B

D.D. 13 dicembre 2022, n. 771

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Ainana (codice univoco TO-P-05363) e Pascaretto 2 (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 771/A1604B/2022

DEL 13/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati Ainana (codice univoco TO-P-05363) e Pascaretto 2 (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 1/9/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 160 del 10/8/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Ainana* (codice univoco TO-P-05363) e *Pascaretto 2* (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo (TO) e dei quali si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- *Ainana* (TO-P-05067) - mappale n. 60 del foglio di mappa n. 77 - quota 335 metri s.l.m;
- *Pascaretto 2* (TO-P-05069) - mappale n. 94 del foglio di mappa n. 32 - quota 305 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

I due pozzi - alloggiati all'interno di locali tecnici interrati dedicati - sono ubicati a Sud-Est e a Nord-Est rispetto al concentrico di Pinerolo, allo sbocco della Val Chisone, in sinistra idrografica dell'omonimo torrente: in particolare, il pozzo *Ainana* nella fascia di pianura fra il torrente Chisone e il torrente Lemina, a Sud dell'omonima località, mentre il pozzo *Pascaretto 2* a Sud dell'omonima frazione, al confine con il Comune di Piscina, in corrispondenza di un'estesa superficie terrazzata rilevata di pochi metri sulla pianura circostante (Rilievo di Riva), in sinistra del torrente Lemina. Le caratteristiche delle due captazioni, desumibili dalla documentazione tecnica originale contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - con stratigrafia e schema di completamento -

sono le seguenti:

- pozzo *Ainana* - profondo 140 metri dal piano-campagna, filtra tra -74 e -92 metri, tra -96 e -100,5 metri, tra -116,5 e -118,5 metri e tra -126,5 e -134 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 13 l/s;
- pozzo *Pascaretto 2* - profondo 105 metri dal piano campagna, filtra tra -45 e -49,5 metri, tra -55,5 e -63 metri, tra -66 e -70,5 metri, e tra -88,5 e -91,5 metri e tra -95,5 e -100 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 30 l/s.

La consultazione delle stratigrafie dei pozzi ha consentito di caratterizzare la litostratigrafia sito specifica del sottosuolo attraversato dai manufatti: in corrispondenza del pozzo *Ainana*, i depositi quaternari riconducibili all'attività fluvio-torrentizia recente si rinvengono fino alla profondità di circa 70 metri da piano-campagna, oltre i quali si rileva un'alternanza di livelli ghiaioso-sabbiosi e livelli limoso-argillosi, tipici dei depositi fluvio-lacustri plio-pleistocenici; nell'area del pozzo *Pascaretto 2* la potenza dei depositi fluvio-torrentizi si attesta invece intorno ai 20 metri. Secondo la cartografia geologica comunale, il pozzo *Ainana* si imposta nell'ambito dei "depositi fluvio-torrentizi recenti, costituito da ghiaie ciottolose, ghiaie sabbiose-limose con locali livelli limoso-sabbiosi", mentre il pozzo *Pascaretto 2* nei "depositi torrentizi antichi costituiti da ghiaie ciottolose notevolmente alterate, con locale paleosuolo e relativi depositi colluviali". Entrambi i depositi poggiano sui depositi fluvio-lacustri del Pliocene superiore-Pleistocene e sul substrato pre-quaternario afferente al "Complesso grafitico del Pinerolese", costituito da "micascisti granatiferi, metareniti, quarziti e rare metabasiti, metaconglomerati e associate metareniti".

In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti i seguenti complessi idrogeologici:

- depositi torrentizi attuali/recenti (Olocene): rappresentano l'acquifero superficiale della pianura e sono contraddistinti da una permeabilità da alta (livelli ghiaioso-sabbiosi) a scarsa (in corrispondenza dei limi sabbiosi);
- depositi torrentizi antichi (Pleistocene medio), contraddistinti da una permeabilità da medio scarsa in superficie a medio alta in profondità;
- basamento roccioso (Complesso Grafitico del Pinerolese): permeabilità per fratturazione bassissima, che potrebbe aumentare nelle zone corticali e di maggior fratturazione.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo *Ainana*, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 265 metri s.l.m., ovvero a -70 metri di profondità dal piano-campagna, mentre nel caso del pozzo *Pascaretto 2*, la base si posiziona a una quota di circa 275 metri s.l.m., ovvero a -30 metri di profondità dal piano-campagna.

Tenuto conto delle approssimazioni derivanti dalle interpolazioni del dato relativo alla base dell'acquifero superficiale, i due pozzi in esame risultano pertanto conformi ai disposti della normativa vigente, in quanto non mettono in comunicazione falde superficiali con falde profonde e, di conseguenza, non necessitano di ricondizionamento, intercettando unicamente un complesso di acquiferi semi-confinati, riferibili nel loro insieme alle falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche del sistema acquifero profondo captata dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da Acea Pinerolese, relativi a una prova di pompaggio a gradini di portata effettuate sul pozzo *Ainana*; a causa dell'impossibilità di arrestare il pompaggio per non interrompere il servizio di approvvigionamento idrico potabile ai comuni dell'area del pinerolese non sono invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento sul pozzo *Pascaretto 2*. In ogni caso i dati ricavati dalle indagini effettuate sul pozzo *Ainana* sono rappresentativi anche per il pozzo *Pascaretto 2*.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo *cronologico* e calcolate utilizzando il

software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - sono state determinate considerando, per le simulazioni modellistiche, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 13 l/s per il pozzo *Ainana* e a 30 l/s per il pozzo *Pascaretto 2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero profondo, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). Le simulazioni sono state effettuate, cautelativamente, in regime stazionario e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

pozzo *Ainana*:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314,143 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 3.236,416 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 6.179,399 metri quadrati;

pozzo *Pascaretto 2*:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, definita tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato, per una superficie di 225,649 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 8.253,684 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 14.488,136 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola 8A – COMUNE DI PINEROLO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Ainana - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000”;*
- *“Tavola 8B – COMUNE DI PINEROLO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Pascaretto 2 su cartografia catastale - scala 1:2000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di tutela assoluta ricadono completamente all'interno di aree a prato recintate gestite direttamente da S.M.A.T. S.p.A., le quali non sono oggetto di concimazione/diserbo chimico e gli unici manufatti presenti sono le infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete dei due pozzi.

Le aree di salvaguardia ricadono in aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; inoltre sia le zone di rispetto ristrette che le zone di rispetto allargate di entrambi i pozzi sono attraversate da tratti di viabilità secondaria, interamente sterrati, che permettono di raggiungere le captazioni e i fondi agricoli e non rappresentano una fonte di potenziale pericolo in considerazione soprattutto del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta e che l'acquifero captato dai pozzi è quello profondo. All'interno della zona di rispetto ristretta del pozzo *Ainana* sono presenti un serbatoio idrico a torre e un edificio di servizio il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal Gestore e alle autorità di controllo; nella zona di rispetto ristretta del pozzo *Pascaretto 2* è presente una cabina di trasformazione dell'energia elettrica, che si ritiene non rappresenti un centro di rischio.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con note in data 29/11/2021 e 30/11/2021, ha trasmesso ai Comuni di Pinerolo (TO) e di Frossasco (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA -

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili *Ainana* (codice univoco TO-P-05363) e *Pascaretto 2* (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Pinerolo (TO) e di Frossasco (TO) - quest'ultimo interessato solo parzialmente dall'area di salvaguardia del pozzo *Pascaretto 2* - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 6/12/2021, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) sia presso i pozzi sia presso le reti di distribuzione afferenti.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha inoltre precisato che il pozzo *Ainana* è stato disattivato dal 2014 al 2016 (e di conseguenza sospesi i campioni di controllo) e riattivato nel 2017 a seguito di interventi di ricondizionamento e che i risultati analitici forniti hanno tuttavia rilevato, nel tempo di controllo, sia per il pozzo *Ainana* che per il pozzo *Pascaretto 2*, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20/1/2022, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- verificare l'eventuale presenza di fosse Imhoff, pozzi neri o disperdenti e di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose, quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento), nell'edificio ricadente nella zona di rispetto ristretta del pozzo *Ainana*;
- vista la collocazione del pozzo *Ainana* su terreni a medio-alto rischio inondazione, è necessario che venga valutata la necessità di proteggerlo da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza della captazione o quanto ritenuto opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- gli spandimenti dei concimi, dei fertilizzanti e dei pesticidi dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni contenute nello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla documentazione, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, mentre al comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nelle zone di rispetto ristrette è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque, che impediscano l'infiltrazione sul suolo e nel sottosuolo delle

acque piovane o dovute a sversamenti accidentali; la stessa manutenzione deve essere prevista anche per eventuali parcheggi pubblici e privati e per aree destinate al deposito di materiali inerti e mezzi;

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia; tale proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nelle zone di rispetto ristretta e allargata delle aree di salvaguardia dei due pozzi.

Con riferimento all'area di salvaguardia del pozzo Ainana - caratterizzata dalla presenza di prato stabile su circa il 60% della superficie mentre la restante parte (circa il 40%) è dedicata all'alternanza tra seminativi cerealicoli a ciclo primaverile-estivo (mais) con quelli a ciclo autunno-vernino (frumento e orzo) - i suoli sono ascrivibili alla Classe di gestione 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee bassa-moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe di gestione agronomica è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree avranno moderate limitazioni.

Con riferimento all'area di salvaguardia del pozzo *Pascaretto 2* - caratterizzata dalla presenza di prato stabile su oltre l'80% della superficie mentre il rimanente 20% circa è coltivato a rotazione tra mais e frumento - i suoli sono ascrivibili alla Classe di gestione 4, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee alta. I terreni appartenenti a tale classe di gestione hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Nelle aree di salvaguardia di entrambi i pozzi non sono presenti superfici boscate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 15/9/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili *Ainana* (codice univoco TO-P-05363) e *Pascaretto 2* (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e degli edifici contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che attraversano le aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- vista la collocazione del pozzo *Ainana* su terreni a medio-alto rischio inondazione, è necessario che il gestore valuti la necessità di proteggerlo da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza della captazione o quanto ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano

di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

viste le note dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 29/11/2021 e 30/11/2021, con le quali sono state trasmesse ai Comuni di Pinerolo (TO) e di Frossasco (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili *Ainana* (codice univoco TO-P-05363) e *Pascaretto 2* (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 6/12/2021 - prot. n. 0114396;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 20/1/2022 - prot. n. 4788;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 160, in data 10/8/2022, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 1/9/2022, di trasmissione degli atti delle medesime proposte di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

- a. Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Ainana* (codice univoco TO-P-05363) e *Pascaretto 2* (codice univoco TO-P-05364), ubicati nel Comune di Pinerolo (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
 - “*Tavola 8A – COMUNE DI PINEROLO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Ainana - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000*”;
 - “*Tavola 8B – COMUNE DI PINEROLO - Definizione aree di salvaguardia Pozzo Pascaretto 2 su cartografia catastale - scala 1:2000*”;
 allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 13 l/s per il pozzo *Ainana* e a 30 l/s per il pozzo *Pascaretto 2* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua dai due pozzi; le simulazioni sono state effettuate, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Le aree di salvaguardia sono ubicate in un’area geografica tradizionalmente vocata al mantenimento di prati stabili alternati alla coltivazione di cereali autunno-vernini e colture estive come il mais. I suoli sono pertanto molto sfruttati e quindi necessitano di continue e costanti concimazioni mediante fertilizzanti chimici e organici, sia in fase di semina che di copertura. Le

analisi dei campioni sui suoli prelevati all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi permettono di classificare i terreni come "suoli poveri", caratterizzati dall'alternanza di colture cerealicole: per questo tipo di suoli si ammette, sia nella zona di rispetto ristretta che in quella allargata, un apporto di fertilizzanti fosfo-potassici pari all'asporto delle colture.

Per quanto concerne l'area di salvaguardia del pozzo *Ainana*, tenendo conto che i terreni ricadono in Classe 3, il piano di gestione colturale e, nello specifico, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosfato e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Per i pascoli si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Ne (prodotti fitosanitari non classificati) e Xi (prodotti fitosanitari irritanti), contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità.

Anche per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia del pozzo *Pascaretto 2*, tenendo conto che i terreni ricadono in Classe 4, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati.

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia dei due pozzi dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In entrambe le aree di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE; è inoltre vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pinerolo (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:


- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere di presa e degli edifici contenenti i pozzi;

- dal momento che il pozzo *Ainana* è situato su terreni a medio-alto rischio inondazione, si raccomandano idonee misure di messa in sicurezza della captazione o quanto si ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, in particolare:
 - un'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo o di dotare la captazione di un sistema di monitoraggio collegato ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica del pozzo dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia;
 - la predisposizione di un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui venga previsto, tra l'altro, un approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione del pozzo dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Pinerolo e di Frossasco, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Ainana
Cod. univoco TO-P-05363
Coord. WGS84/UTM 32N: 371385 E - 4969863 N
Foglio 77 particella 60

➔ Direzione di flusso della falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Pinerolo)
- Particelle (C.T. Comune di Pinerolo)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA


Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Pinerolo	77	60p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Pinerolo	77	3p. – 60p.
Pinerolo	78	52p. – 53p.
Pinerolo	79	88p. – 89p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Pinerolo	77	3p. – 42p. – 60p.
Pinerolo	78	52p. – 53p. – 54p.
Pinerolo	79	6p. – 63p. – 64p. – 88p. – 89p.



- Pozzo Pascaretto 2
cod. univoco TO-P-05364
- ➔ Direzione di flusso della falda profonda
- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)
- Fogli (C.T. Comune di Frossasco)
- Particelle (C.T. Comune di Frossasco)
- Fogli (C.T. Comune di Pinerolo)
- Particelle (C.T. Comune di Pinerolo)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA		
Comune C. T.	Foglio	Particelle
Pinerolo	32	94

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune C. T.	Foglio	Particelle
Pinerolo	32	10p. – 14p.
Frossasco	29	72p. – 73p. – 152p. – 202p. – 162p. – 163p. – 194p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)		
Comune C. T.	Foglio	Particelle
Pinerolo	32	10p. – 14p. – 58p. – 92p.
Frossasco	29	53p. – 66p. – 72p. – 73p. – 152p. – 162p. – 163p. – 194p. – 202p. – 246p.